

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malferttheiner

Stefano Seppi

Andrea Tinti

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte

Thomas Sandrini

Julia Maria Graf

Oskar Malferttheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Iwan Gasser

Mariatheresia Obkircher

Circolare

numero:

80i

del:

2025-09-10

autore:

Andrea Tinti

A tutte le imprese

Le perdite delle società di capitali, di persone e delle ditte individuali

sintesi:

Le autorità fiscali controllano le imprese con perdite fiscali per almeno due anni consecutivi non coperte da versamenti. La disciplina delle società in perdita sistematica è stata abrogata dal 2022, ma restano validi i controlli sulle società non operative. Le perdite fiscali sono compensabili senza limiti temporali, ma solo fino all'80% del reddito. Il Codice Civile distingue tre gradi di perdite: entro un terzo, oltre un terzo senza intaccare il minimo legale, e con capitale sotto il minimo. In base ai casi, gli amministratori devono convocare l'assemblea per adottare misure. Dereghe speciali si applicano alle perdite 2020-2022; inadempienze comportano sanzioni per gli amministratori.

1 Perdite fiscali

1.1 Controlli presso le imprese

Come noto¹ con uno specifico decreto legge² gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono invitati, sulla base di appositi controlli programmati, a verificare tutte le imprese (**società di capitali – di persone ed imprese individuali**), che evidenziano perdite fiscali per almeno due esercizi consecutivi, che non siano determinate da compensi erogati agli organi amministrativi e/o ai soci e che non siano state coperte da versamenti in conto capitale³.

Qualora dal bilancio chiuso nel periodo d'imposta 2024 sia emersa una perdita ovvero prevedete di chiudere il periodo d'imposta 2025 con una perdita, vi invitiamo a mettervi in contatto con lo studio entro breve, al fine di valutare le possibili operazioni da intraprendere.

1.2 L'abrogazione della disciplina delle società "in perdita sistematica"

Come noto⁴ la disciplina delle società in "perdita sistematica" (ovvero con perdite fiscali per cinque esercizi consecutivi⁵) è stata **abrogata a decorrere** dal periodo d'imposta in corso al 31

1 Vedasi anche le ns. circolari n. 64/2012, n. 67/2013, 65/2015, 96/2022, 93/2023 e 70/2024

2 Art. 24 DL 78/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 125 del 31.02.2010 e convertito dalla Legge n. 122/2010

3 Circolare 4/E del 15/02/2011 - paragrafo 6. e circolare 28/E del 21/06/2011 - risposta 9.2

4 Vedasi nostra circolare 96/2022

5 oppure che in un arco temporale di cinque anni siano per quattro anni in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato in base alla normativa sulle società non operative (ex. art. 2, c. 36-undecies del Decreto Legge nr. 138/2011)

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

dicembre 2022⁶. Per effetto delle modifiche le penalizzazioni previste per le società in perdita sistematica⁷ **non troveranno, quindi, più applicazione** a partire dai periodi di imposta 2022 e seguenti.

Ricordiamo che invece non è stata modificata la disciplina delle **società non operative** per insufficienza di ricavi⁸ che quindi troverà applicazione anche per il periodo imposta 2025.

1.3 Limiti all'utilizzo delle perdite fiscali per le società di capitali

La perdita fiscale di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare⁹. Non sono previsti, invece, limiti di carattere temporale per l'utilizzo.

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo senza alcun limite¹⁰.

2 Le perdite civilistiche nell'ambito delle società di capitali

In riferimento alle perdite delle società di capitali, il codice civile distingue le seguenti differenti situazioni:

- 1) perdite nel limite di un terzo del capitale sociale,
- 2) perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, ma che non determinano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale¹¹,
- 3) perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, che determinano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale¹².

2.1 Perdite nel limite di un terzo del capitale sociale

Nel caso in cui le perdite siano inferiori ad un terzo del capitale sociale, non sono previsti specifici adempimenti legislativi¹³.

2.2 Perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, ma che non determinano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale

Qualora invece le perdite siano superiori ad un terzo del capitale sociale, ma non determinano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, pari ad euro 10.000,00¹⁴ per le società a responsabilità limitata (euro 1,00 per le S.r.l.s.¹⁵), ad euro 50.000,00¹⁶ per le società per azioni¹⁷, gli amministratori devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, accompagnata dalle osservazioni del collegio sindacale (qualora esistente). Se entro l'esercizio successivo la perdita non si riduce al di sotto di un terzo, in sede di assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere deliberata la riduzione

6 dall'art. 9 del DL 21.6.2022 n. 73, conv. L. 122/2022 (c.d. DL "Semplificazioni fiscali")

7 Ovvero previste dall'art. 30 della L. 724/94; Vedasi anche la nostra ultima circolare n. 84/2021.

8 di cui all'art. 30 L. 724/94

9 Art. 23 c. 9 DL 98/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 164 del 16.07.2011 e convertito con la Legge nr. 111/2011 – Art. 84, c. 1 e 2 del TUIR

10 Art. 84, c. 2 del TUIR

11 Art. 2446 + 2482-bis c.c.

12 Art. 2447 + 2482-ter c.c.

13 nel caso di perdite "inferiori" ad un terzo del capitale sociale che intaccano il minimo, non è chiaro se sono da applicare per analogia o meno le disposizioni dettate per il caso di perdite "superiori" ad un terzo del capitale sociale che intaccano il minimo;

14 Limite minimo ex. comma 2 numero 4, dell'art. 2463 c.c. come richiamato dalla norma art. 2482-ter c.c.; vedasi anche quanto riportato alla successiva nota 18.

15 Società a Responsabilità Limitata Semplificata ex. Art. 2463 bis (introdotta dall'art. 3 co. 1 del DL 24.1.2012 n. 1); nota: il dato letterale dell'art. 2482-ter c.c. prevede l'obbligo di ricostituire il capitale al minimo di cui al n. 4, del comma 2 dell'art. 2463 c.c. (10.000 euro); tale disposizione dovrebbe poter intendersi riferita, per le Srls, al nuovo minimo legale di 1 euro di cui al comma 4 del medesimo art. 2463 c.c. (Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 892-2013/I).

16 Art. 2327 c.c.

17 Il capitale sociale minimo per le SpA è stato ridotto da Euro 120.000 ad Euro 50.000 dal DL 91/2014

del capitale sociale.

Se l'assemblea non provvede a ridurre il capitale, si dovranno obbligatoriamente attivare gli amministratori ed il collegio sindacale (qualora esistente).

2.3 Perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, che determinano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale

Qualora in seguito alla perdita superiore ad un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo legale, pari ad euro 10.000,00¹⁸ per le società a responsabilità limitata (euro 1,00 per le S.r.l.s.¹⁹) e ad euro 50.000,00 per le società per azioni, gli amministratori devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci per deliberare:

- la riduzione del capitale sociale ed il contestuale aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale;
- oppure la trasformazione della società in una società di persone;
- oppure lo scioglimento della società.

2.4 Deroga temporanea per perdite emerse negli esercizi 2020, 2021 e 2022

A causa dell'emergenza Covid-19, nell'ambito di varie agevolazioni per le imprese, è stata prevista una deroga temporanea²⁰ relativa alla copertura delle perdite emerse negli esercizi in corso alla data del 31.12.2020 e del 31.12.2021. Tale deroga è poi stata estesa all'esercizio in corso alla data del 31.12.2022²¹. Per le perdite civilistiche di tali anni una parte della normativa relativa agli obblighi di copertura delle perdite²² e della causa di scioglimento previste dal Codice Civile²³, è stata **sospesa per 5 anni**.

Pertanto, le perdite 2020 dovranno essere coperte entro il 2025, le perdite del 2021 dovranno essere coperte entro il 2026, così come quelle dell'esercizio 2022 entro il 2027. Con il bilancio 2023 si torna alla piena applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.

Il termine entro il quale la perdita dei suddetti anni deve risultare diminuita a meno di un terzo²⁴, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Poiché esistono diverse possibili interpretazioni nell'applicazione pratica di tale normativa²⁵, dovrà essere presa una specifica decisione caso per caso.

Restano comunque validi gli altri adempimenti posti a carico degli **amministratori** in caso di perdite ovvero:

- la convocazione senza indugio dell'assemblea²⁶, per dar conto ai soci della perdita di oltre un terzo del capitale
- redazione della Relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio sindacale ove esistente²⁷.

18 Limite minimo ex. comma 2 numero 4, dell'art. 2463 c.c. come richiamato dalla norma art. 2482-ter c.c.; e non quella o che lo determina in 1 Euro (art. 2463 cc, quarto comma cc.). Questo difetto di coordinamento ha portato la dottrina e la prassi notarile a considerare pacificamente che il capitale minimo della s.r.l. si deve intendere quello di 1 euro (Trib. Udine 26.9.2017, Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 892-2013/I, massima Cons.Notarile Milano 143/2015). Più precisamente la tesi notarile afferma che se nella s.r.l. con capitale di almeno 10.000 euro si verifica una perdita superiore a 1/3 che intacca il capitale di 10.000 euro la società deve ridurre il capitale o trasformarsi. Se decide la riduzione, può adottare un capitale anche inferiore a 10.000 euro purché pari almeno a 1 euro. In tal caso devono essere rispettate le altre condizioni previste dall'art. 2463 c. 4 e 5. Lo stesso procedimento si applica quando il capitale è inferiore a 10.000 euro e il capitale minimo di riferimento è 1 euro.

19 Vedasi nota 15

20 Art. 6 DL n. 23 del 08/04/2020, come poi modificato dall'art. 3, comma 1-ter, DL 30.12.2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.2.2022 n. 15.

21 dall'art. 3 co. 9 del DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. "Milleproroghe"), convertito nella L. 24.2.2023 n. 14

22 artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c.

23 Di cui agli art 2484, c. 1 numero 4) e 2545-duodecies c. 1 del c.c.

24 ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c.

25 Tra gli altri la Massima nr. 191 del Consiglio notarile di Milano, circolare nr. 16 del 28 luglio 2020 di Assonime, che espongono interpretazioni estensive

26 sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c.

27 Cfr. massima Consiglio Notarile di Milano 196/2021, sostitutiva della massima 191/2020

2.5 Sanzioni

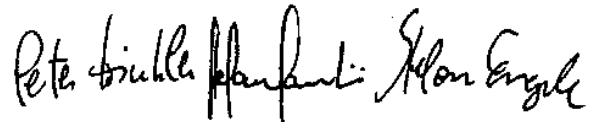
Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro²⁸.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler". The signature is fluid and cursive, with the first name "Peter" and the last name "Winkler" clearly distinguishable.